

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 231/CGF

(2008/2009)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 96/CGF – RIUNIONE DEL 22 GENNAIO 2009

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Luigi Antonio Esposito, Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIG. PELLEGRINI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 CGS**  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 23.10.08)

La Commissione Disciplinare Nazionale con delibera del 23.10.2008 (Com. Uff. n. 29/CDN) infliggeva la sanzione dell'inibizione per 4 mesi a Pellegrini Domenico (dirigente responsabile della sicurezza della società A.C. Martina) a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S..

In data 22.10.2008 il Pellegrini preannunciava reclamo a questa corte senza comunicare lo stesso alla Procura Federale.

Né risulta che successivamente abbia inviati motivi del reclamo.

Poiché il ricorrente non ha inviato i motivi del reclamo e non ha comunicato contestualmente alla Procura Federale il reclamo stesso, non resta al collegio che dichiarare l'inammissibilità del gravame per violazione di quanto disposto dall'art. 37 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Pellegrini Domenico e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL'A.S.D. CARLIN'S BOYS AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. CASTAGNO LUCIO**
- **AMMENDA DI €3.000.00 ALLA RECLAMANTE,**  
**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE**  
**DELL'11.9.2008 - NOTA N. 1042/1389PF07-08/AM/MA** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 10.12.2008)

Con ricorso il signor Lucio Castagna, in proprio e quale legale rappresentante della società Carlin's Boys, ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. 43/CDN del 10.12.2008, con la quale la detta Commissione, accogliendo il deferimento proposto

dal Procuratore Federale, tra l'altro, infliggeva all'odierno ricorrente l'inibizione per la durata di anni uno ed all'A.S.D. Carlin's Boys l'ammenda di €3.000,00 per responsabilità oggettiva.

Le ricordate sanzioni disciplinari venivano irrogate dal primo giudice a seguito dell'intervenuto accertamento della gestione comune del settore giovanile fra la Carlin's Boy e la U.S. Sanremese Calcio; in effetti, a seguito di segnalazione del Presidente di quest'ultima, la Procura Federale aveva promosso un'indagine che si era conclusa con la richiesta (accolta) di rinvio a giudizio e con la successiva pronuncia delle ricordate sanzioni disciplinari.

A sostegno dell'interposto gravame le parti ricorrenti deducono l'inidoneità degli elementi acquisiti al procedimento a comprovare l'illecito loro ascritto, elementi costituiti: dalle dichiarazioni rese dal signor Carlo Barilla, Presidente Sanremese, dal riconoscimento del signor Giulio Pianese anch'esso deferito e Presidente in precedenza della stessa società, nonché dalla disponibilità, da parte della Carlin's Boys, di un timbro dell'altro sodalizio, poi restituito.

Ad avviso della Corte le sollevate censure non meritano accoglimento.

L'appello, pur in difetto di formale dichiarazione, viene in concreto proposto dal signor Lucio Castagno in proprio e nella qualità di Presidente dell'A.D.S. Carlin's Boys in quanto sollecita la riforma delle statuizioni riguardanti entrambi i detti soggetti; peraltro, risultando il Castagno inibito proprio a seguito del provvedimento impugnato, non poteva svolgere alcuna attività, tantomeno in sede giurisdizionale, per conto e nell'interesse della Carlin's Boys restando abilitato a proporre il ricorso riguardante la sola sua persona.

Sotto questo profilo, pertanto, l'appello dell'Associazione deve venir dichiarato inammissibile, mentre appare infondato il gravame personale.

Come esattamente motiva la decisione impugnata, la prova della responsabilità degli odierni appellanti, nonché delle altre parti deferite, risiede in primo luogo nelle dichiarazioni ammissive del signor Giulio Pianese il quale, pur essendo passibile di punizione sportiva, poi concretamente irrogata, ha ammesso senza incertezze l'esistenza dell'accordo, precisando di essere subentrato ad una situazione addirittura preesistente.

Tale dichiarazione, contenuta nei documenti in atti nonché ribadita nella memoria difensiva del medesimo Pianese, non viene smentita dalle interessate argomentazioni della ricorrente che non riescono a dimostrare la falsità o, quantomeno, l'inesattezza delle ammissioni in discorso.

La stessa dichiarazione, poi, è confortata da elementi di significato univoco quali la disponibilità da parte della Carlin's Boys del timbro dell'U.S. Sanremese, alla stessa successivamente restituito, nonché la cessazione delle situazioni denunciate con il cambio dirigenziale nella medesima U.S. Sanremese.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso avverso la sanzione dell'inibizione inflitta al signor Castagno Lucio, dichiara inammissibile il ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 inflitta all'A.S.D. Carlin's Boys di Sanremo (Imperia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.S.D. AURORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASTRA/AURORA DEL 2.11.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 21 del 3.12.2008)

Con reclamo del 3.11.2008 la società Astra ricorreva avverso l'omologazione della gara Astra/Aurora del 2.11.2008, deducendo che alla gara aveva partecipato un calciatore dell'Aurora, Candi Mattia, squalificato perché espulso nella gara precedente Aurora/Calestanese del 26.10.2008.

A seguito del rigetto di tale reclamo da parte del Giudice Sportivo Territoriale veniva adita la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, che in sede di appello, "preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha rilasciato un supplemento di rapporto in cui dichiara che il Candi al termine della partita Calestanese/Aurora del 26.10.2008 veniva espulso per

doppia ammonizione”.. infliggeva all’Aurora la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara Astra/Aurora.

Con il presente ricorso la società Aurora chiede la revoca della decisione predetta deducendo “l’incongruenza dell’arbitro e la falsità del supplemento di rapporto.”

Il ricorso va dichiarato inammissibile poichè non sussistono i presupposti previsti dall’art. 39 C.G.S..

In particolare il comportamento dell’arbitro e il supplemento di rapporto sono stati già oggetto della decisione impugnata ,per cui non possono costituire gli elementi nuovi e successivi alla decisione in esame, da utilizzare per la revocazione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Aurora di Parma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4) RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 31.1.2009 AL SIG. SANTANELLO GIOVANNI, INFLITTE SEGUITO GARA AUGUSTA/LUPARENSE CALCIO A CINQUE DEL 6.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 253 dell’8.12.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto, la A.S.D. Augusta F.C. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicato sul Com. Uff. n. 253 dell’8.12.2008 con il quale il detto giudice ha sanzionato con l’ammenda di € 1.000,00 l’odierna ricorrente e con l’inibizione fino al 31.01.2009 il dirigente Giovanni Santanello, quanto alla prima per ingiurie e minacce di propri sostenitori nei riguardi della squadra avversaria per tutta la durata dell’incontro Augusta/Luparense del 6.12.2008, nonché per reiterati lanci di pallone sul terreno di gioco, quanto al secondo, perché, pur colpito da precedente inibizione, si recava a fine gara negli spogliatoi dove aveva un diverbio con tesserato della società avversaria.

A sostegno del proposto gravame la ricorrente deduce l’inesistenza dei comportamenti ascrittivi e l’eccessività delle punizioni ricevute, osservando che in altre occasioni il medesimo giudice avrebbe diversamente provveduto.

Il gravame così proposto non merita accoglimento: i fatti posti a fondamento della decisione impugnata, oltre a risultare dagli atti ufficiali di gara, vengono indirettamente ammessi dallo stesso ricorso introduttivo laddove non contesta il reiterato lancio del pallone in campo tentando di giustificarlo come del tutto accidentale, nonché dove riferisce, senza provarlo, che la presenza del dirigente inibito negli spogliatoi sarebbe avvenuta dopo la fine della gara e fuori dagli spogliatoi.

In contrasto con siffatta rappresentazione dei fatti si pongono, come sopra rilevato, il referto dell’arbitro e la relazione del Commissario di Campo le cui risultanze, fonte privilegiata di prova, determinano la reiezione dell’appello, mostrandosi del tutto congrue con i comportamenti antiregolamentari sanzionati le inflitte punizioni sportive.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## 2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. PEONIA RIPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIUMEFREDDESE/PEONIA RIPOSTO DEL 27.9.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 108 del 13.11.2008)

Con richiesta di revocazione ex art 39 C.G.S. il Peonia Riposto chiedeva a questa Corte di Giustizia Federale la revoca della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia per aver la stessa, in sede di appello da parte della Fiumefreddese, commesso un errore di fatto nell’interpretazione dell’art. 38 C.G.S. in occasione della declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dal Peonia avverso il provvedimento di cui al Com. Uff. n. 108 L.N.D. Sicilia del 13.11.2008 che aveva condannato la Fiumefreddese alla perdita della gara del 27.9.2008.

In sede di appello, infatti, la Fiumefreddese aveva eccepito di non aver mai ricevuto il reclamo da parte del Peonia per aver quest’ultimo spedito copia del medesimo all’indirizzo errato di via Oberdan 105 in luogo di piazza San Vincenzo n. 1/2, come attestato dalla documentazione federale ufficiale.

Il Peonia, a sostegno della propria tesi, eccepiva che la ragione del rigetto del reclamo per inammissibilità era stata erroneamente individuata nel fatto che copia del reclamo era stata comunque inviata all’indirizzo corretto della “consorella”, precisamente a quello “...della sede sociale e non a quello per la corrispondenza” in ragione dell’alternatività delle opzioni offerte dall’art. 38 C.G.S.

In ogni caso l’appello veniva accolto con consequenziale ripristino dell’originario risultato di gara di vincita della partita da parte della Fiumefreddese per 3 a 0.

Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

Non sussistono i presupposti per l’ammissibilità del gravame come proposto per carenza dei presupposti legittimanti, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dalle lettere da a) ad e) dell’art. 39 C.G.S. che disciplina tassativamente i casi in cui la revocazione può essere proposta.

Nel caso di specie, la reclamante – oltre a non aver offerto nuovi elementi di fatto idonei a consentire la riapertura del caso, palesandosi l’impugnativa in esame come una sorta di irrituale tentativo di riesame del caso medesimo attraverso l’inesistente formula del “terzo grado” – ha preteso addirittura di censurare il ragionamento del Giudice Sportivo nel tentativo di eludere la portata delle norme federali.

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Peonia Riposto di Riposto (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Peonia Riposto di Riposto (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S.D. BARRACUDA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG. LEONARDO TORTORELLI E L’AMMENDA DI €1.800,00 ALLA SOCIETÀ INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 24.09.20089)

Il sig. Leonardo Tortorelli, in qualità di presidente dell'U.S.D. Barracuda e nell'interesse della Barracuda stessa come suo legale rappresentante, con atto del 24.12.2008, ha proposto ricorso per revocazione avverso la delibera assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella seduta del 24.9.2008 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 20/CDN in pari data, con la quale tale Commissione ha dichiarato inammissibile, per mancato invio alla Procura Federale di copia dei motivi nel termine perentorio ai sensi degli artt. 33, 36, 37 e 38 C.G.S., il reclamo presentato dalla U.S.D. Barracuda avverso le sanzioni sportive della inibizione per mesi 6 nei confronti del Presidente signor Leonardo Tortorelli e dell'ammenda di €1.800,00 nei confronti della società, irrogate a seguito di deferimento da parte del Procuratore Federale.

Il signor Tortorelli fa valere, a tal fine, il legittimo affidamento che egli avrebbe posto sulle formalità di ricorso ottemperate a seguito di contatti intervenuti con organi territoriali competenti.

La Corte di Giustizia Federale deve rilevare che il ricorso in oggetto non può essere ammesso a decisione nel merito, per una pluralità di motivi. In primo luogo, anche il presente rimedio non risulta essere stato previamente comunicato in copia alla Procura Federale, dovendo invece il ricorso per revocazione essere sottoposto alle stesse regole formali dei ricorsi ordinari davanti alla Corte stessa, e in particolare alle norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza (art. 39, comma 3, C.G.S.).

In secondo luogo, il ricorso risulta essere stato presentato dal signor Tortorelli, come si evince testualmente dal ricorso, "in qualità di presidente della U.S.D. Barracuda e nell'interesse della Barracuda stessa in qualità di suo legale rappresentante" (oltre che nell'interesse della tutela della posizione del Tortorelli medesimo), con ciò incorrendo, per questa parte, in un vizio insanabile, essendo il Tortorelli al momento della sottoscrizione e presentazione del ricorso ancora soggetto alla sanzione dell'inibizione, comminata dalla Commissione territoriale competente in data 7.7.2008.

In terzo luogo, in nessun modo il motivo sostenuto nel ricorso può essere riportato alle fattispecie normativamente indicate dall'art. 39, comma 1, C.G.S., ai fini dell'ammissibilità della stessa fase rescindente del giudizio per revocazione, il cui carattere tassativo è pacificamente ritenuto.

Per questi motivi, la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'U.S.D. Barracuda di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **7) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DALL'U.S.D. MONASTERACE AVVERSO LE SANZIONI:**

**- N. 2 GIORNATE DI SQUALIFICA CAMPO DA GIOCO;**

**- €600,00 AMMENDA ;**

**- INIBIZIONE DIRIGENTE USSIA ANDREA SINO AL 29.6.2009**

(Delibera del Giudice Sportivo Com. Uff. n. 48 del 30.10.2008 e Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 58 del 19.11.08)

Con richiesta ex art 39 C.G.S. il signor Andrea Ussia, nella qualità di Presidente della società Monasterace, chiedeva a questa Corte la revocazione e la revisione della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria a seguito di reclamo che lo stesso sodalizio aveva proposto avverso il provvedimento di cui al Com. Uff. n. 48 del 30.10.2008 emesso dal Giudice Sportivo Territoriale, a seguito di quanto verificatosi nel corso della gara Monasterace/Gimigliano del 26.10.2008 che comminava: l'ammenda di € 600,00 per avere una persona non identificata aggredito l'arbitro nello spogliatoio, la squalifica del campo di gioco per 2 giornate e l'inibizione del Presidente Ussia a svolgere attività federali fino al 26.6.2009.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riformando parzialmente il provvedimento suddetto, riduceva l'ammenda ad € 300,00; confermava la sanzione della giornata di squalifica del campo, convertendo la seconda in obbligo a disputare la gara a porte chiuse, fermo il resto, valutato negativamente per aver tenuto l'Ussia uno comportamento gravemente antisportivo.

Il ricorso è da dichiarare inammissibile sotto il duplice profilo che:

- il Presidente, inibito fino al 29.6.2009, non poteva sottoscrivere il ricorso medesimo perché caducato dal potere rappresentativo del sodalizio;

- perché ripropone i medesimi motivi di fatto di cui al ricorso di primo grado.

Infatti per ragioni di carattere eminentemente processuale, non sussistono i presupposti per l'ammissibilità del gravame come proposto per carenza dei presupposti legittimanti, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall'art. 39 C.G.S. che disciplina tassativamente i casi in cui la revocazione può essere proposta.

Nel caso di specie, il reclamante ha non aver offerto elemento alcuno idoneo a consentire la riapertura del caso e, pertanto, l'impugnativa in esame si palesa come una sorta di irrituale tentativo di riesame del caso medesimo attraverso l'inesistente formula del "terzo grado" di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'U.S.D. Monasterace di Monasterace (Reggio Calabria) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 8 giugno 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete